

CIRCOLARE N. 584

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)**

**Estensione degli interventi di garanzia ai finanziamenti finalizzati all'acquisizione di veicoli
di categoria N1, N2, N3 e O4 concessi alle imprese di autotrasporto di merci c/terzi**

Si informa che con il Decreto Interministeriale del 21 settembre 2010¹ è stata estesa la garanzia del Fondo ai finanziamenti finalizzati all'acquisizione di veicoli di categoria N1, N2, N3 e O4 da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, nell'ambito del c.d. "quadro di riferimento temporaneo comunitario"².

Si informa, inoltre, che il Comitato di Gestione del Fondo nella riunione del 28 ottobre 2010 ha deliberato di adeguare le Disposizioni Operative del Fondo secondo quanto disposto dal predetto Decreto Interministeriale.

In particolare, la lettera p) delle Disposizioni Operative è sostituita dalla seguente formulazione: «p) "Investimenti", indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri effettuati da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991). Con riferimento a queste ultime imprese, sono ammessi i soli investimenti relativi ai mezzi di trasporto di cui all'art. 47, comma 2, lettera c) [limitatamente ai veicoli di categoria N1 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima non

¹ Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U.R.I. n. 257 del 3 novembre 2010 ad integrazione del Decreto Interministeriale del 27 luglio 2009
Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U.R.I. n. 233 del 7 ottobre 2009

² Art. 3 del DPCM 3 giugno 2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 131 del 9 giugno 2009, e autorizzato con decisione della Commissione Europea n. C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 in attuazione della comunicazione n. 2009/C 83/01 pubblicata nella G.U.C.E. n. C83 del 7 aprile 2009

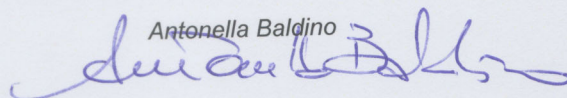
superiore a 3,5 t), di categoria N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), di categoria N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t)], e lettera d) [limitatamente ai veicoli di categoria O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 t)] del Codice della Strada.

In applicazione della normativa richiamata, è consentita la presentazione delle domande di garanzia per l'acquisizione dei veicoli rientranti nelle predette tipologie da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi a far tempo dal 18 novembre 2010.

La presente circolare, corredata del relativo allegato, è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino



All.: Disposizioni Operative aggiornate

